

**QUESITI IN MERITO AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE  
IN MATERIA DI AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO  
UMANO (ART. 15-16 PTA)  
pervenuti a partire dall'approvazione del Piano il 5/11/2009**

**OGGETTO:**                    **Attività produttiva industriale in comune di Santorso in zona di rispetto per sorgente ad uso idropotabile.**

**Richiesta chiarimenti per corretta interpretazione normativa.**

Richiedente:                **ULSS 4 Alto Vicentino**

Mezzo richiesta:         lettera

Data:                        lettera prot. n. 44170 del 23/10/2015

Richiesta:

Si richiede riscontro interpretativo degli strumenti normativi vigenti in materia di aree di tutela per la matrice acqua destinata al consumo umano e conseguente tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Un'azienda produttiva in comune di Santorso (VI), per il tramite di una variante allo strumento urbanistico, intende fare uso di uno stabile, attualmente solo piastrini e tettoia, collocato in zona di rispetto (art. 94 D.Lgs 152/2006) come sito produttivo industriale di carpenteria e verniciatura, prevedendo come recapito delle acque meteoriche di dilavamento l'alveo del Timonchio.

L'azienda in questione opera nell'ambito della carpenteria metallica per la realizzazione di apparecchiature per il sollevamento di materiali di grandi dimensioni (carriponte e simili). Il processo ha inizio con il ricevimento delle materie prime (barre, lamiera, profili e dischi in ferro e lega ferrosa, per un quantitativo medio annuo di 700 tonnellate) e segue la loro lavorazione. Completate le operazioni di carpenteria, si procede con la verniciatura. Il consumo annuo previsto di prodotti vernicianti è di circa 6410 Kg, equivalenti ad un consumo di composti organici volatili (COV) pari a 2803,34 kg/anno.

L'azienda ha due sedi di lavorazione, una in comune di Santorso e una in comune di Zanè. I due stabilimenti offrono condizioni simili per attività, dimensioni, consumi e produttività. Il progetto proposto prevede il trasferimento delle attività produttive svolte nella sede di Zanè per il ricollocamento in un capannone dismesso, situato a breve distanza dalla sede principale (Santorso). Il fabbricato da ristrutturare, situato sulla sponda fluviale sinistra del torrente Timonchio, si compone di due grandi tettoie affiancate, con asse NordOvest-SudEst, tamponate in modo parziale. La superficie coperta è interamente cementata ed assomma a 1447 m<sup>2</sup>. Sul fronte SudEst si apre un piazzale cementato di circa 1094 m<sup>2</sup>, idoneo a consentire la manovra degli autocarri, il quale sarà ampliato di 255 m<sup>2</sup> in corrispondenza dell'area verde esistente presso il vertice Sudorientale. L'accesso al piazzale avviene attraverso una strada interna, anch'essa cementata, che proviene dalla provinciale e che occupa circa 359 m<sup>2</sup>. Le superfici pavimentate esterne occupano circa 2150 m<sup>2</sup>.

Il processo industriale non richiede l'impiego di acqua, per cui non sono previsti emungimenti per scopi produttivi né scarichi di tipo industriale. Si prevede soltanto l'utilizzo dell'acqua di acquedotto per gli usi igienici; in questo caso gli scarichi saranno convogliati e smaltiti attraverso la subirrigazione.

Non sono previsti interventi per modificare la gestione delle acque meteoriche rispetto allo stato attuale: esse vengono convogliate attraverso i pluviali direttamente sull'alveo del torrente Timonchio, il quale scorre lungo il perimetro occidentale del sito di progetto.

L'area in questione si trova all'interno della fascia di rispetto di una sorgente captata, denominata "Serpoia". Il PAT e il PI inseriscono il sito in forma parziale nella fascia di rispetto idraulico ed informano completa nella fascia di rispetto dei pozzi di prelievo per uso idropotabile a seguito della presenza della sorgente "Serpoia" sulla sponda opposta del torrente Timonchio.

Il sistema ambientale in cui si inserisce il progetto rientra nella fascia di transizione tra la regione collinare, compresa tra Monte Novegno e Monte Summano, e l'alta pianura su cui sorgono le aree urbanizzate di Santorso e di Schio. L'elemento cardine di questo sistema è rappresentato dal corso d'acqua del Timonchio.

Mezzo risposta:            lettera PEC

Data risposta:             lettera PEC prot. n. 435799 del 28/10/2015

Risposta Regione Veneto:

Le aree di salvaguardia, distinte, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, e dall'art. 15 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) in zone di tutela assoluta, zone di rispetto ristrette e allargate e zone di protezione, sono quelle particolari porzioni di territorio che è necessario sottoporre a vincoli, al fine della tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

La zona di tutela assoluta è l'area immediatamente circostante il punto di attingimento, deve avere almeno 10 metri di raggio ed essere adibita esclusivamente alle opere di captazione e derivazione e alle infrastrutture di servizio. La zona di rispetto è la porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta; è suddivisa in ristretta ed allargata in base alla vulnerabilità del corpo idrico e alla tipologia dell'opera di presa. Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del PTA, fino a diversa delimitazione la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione.

Quanto sopra premesso, in relazione e sulla base di quanto esposto con la vostra nota n. 44170 del 23 ottobre scorso, si comunica quanto segue:

In primo luogo si osserva che il sedime della ditta in oggetto, almeno in parte, ricade all'interno dell'area di salvaguardia, in questo caso valgono i divieti e le prescrizioni stabilite dall'art 16 del PTA.

In particolare sono vietate le seguenti attività:

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
- b) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche da piazzali e strade;
- c) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose.

Sono regolamentati i seguenti interventi:

- a) realizzazione di fognature;
- b) realizzazione di opere di urbanizzazione;
- c) realizzazione di opere viarie.

In particolare le opere fognarie devono consentire il convogliamento e lo scarico dei reflui, da attuarsi secondo normativa vigente, all'esterno dell'area di salvaguardia. Le condotte e i pozzetti di ispezione inoltre vanno realizzati in modo da consentire di prevenire eventuali perdite.

Sulla base della descrizione disponibile l'attività industriale in oggetto sembra inoltre potersi ricondurre, almeno per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, alla tipologia di cui al punto 15, dell'allegato F al PTA, salvo naturalmente verifica circa gli aspetti quantitativi ivi indicati. In questo caso vanno applicate le disposizioni di cui all'art. 39 del PTA relativamente alla gestione e allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento, con particolare riferimento agli obblighi di cui al comma 1. In ogni caso il progetto dovrà prevedere ogni intervento utile al fine di evitare qualsiasi inquinamento/danno ambientale.

-----  
**OGGETTO:** Artt. 15,16 e 39 PTA. Ecocentro e pozzo per approvvigionamento potabile Acque meteoriche

Richiedente: **Comune di San Polo di Piave (TV)**

Mezzo richiesta: lettera raccomandata trasmessa per email e poi per posta

Data: lettera prot. n. 9870 del 25/10/2012

Richiesta:

Il comune di S. Polo di Piave ha individuato un'area, attualmente a destinazione agricola e adiacente a una zona industriale, con caratteristiche tali da poter accogliere un ecocentro per materiali da raccolta differenziata da rifiuti urbani dei comuni di S. Polo di Piave, Ormelle e Cimadolmo.

Dati gli artt. 15 e 16 del PTA, si richiedono chiarimenti in merito all'esclusione del presente progetto dai vincoli del PTA in quanto nell'area circostante al lotto di interesse non vi è alcun pozzo ad uso pubblico di captazione di acqua ad uso potabile nel raggio di 200 m.

Inoltre:

- L'area interessata non è servita da fognatura pubblica.
- In direzione nord vi sono alcune abitazioni che attingono acqua da pozzi privati. Tali abitazioni sono distanti meno di 200 m da alcune porzioni dell'area interessata. Solo una porzione del lotto interessato dall'ecocentro rimarrebbe esterno a tale distanza.

- La direzione dei deflusso della falda freatica è orientata da NO e SE, ossia nella direzione opposta alle abitazioni.
- Il progetto (per ora preliminare) prevede: a) le acque che cadono in prossimità dei cassoni chiusi di raccolta dei materiali da recuperare verrebbero raccolte in vasca stagna per poi essere smaltite tramite autobotte in impianti esterni dedicati; b) le acque meteoriche che insistono nelle aree di manovra dei piazzali impermeabilizzati verrebbero convogliate, trattate e disperse con sistemi di subirrigazione.

Mezzo risposta: lettera  
 Data risposta: lettera prot. n. 510659 del 12/11/2012

Risposta Regione Veneto:

Se effettivamente tutti i cassoni di raccolta dei materiali da recuperare sono coperti e stagni e le acque che cadono in prossimità di tali cassoni sono in via precauzionale raccolte in vasca stagna per poi essere smaltite tramite autobotte in impianti esterni dedicati, allora per questa tipologia di superfici e di acque l'intervento pare compatibile con il Piano di tutela delle Acque.

Per quanto riguarda il fatto che "le acque meteoriche che insistono nelle aree di manovra dei piazzali impermeabilizzati verrebbero convogliate, opportunamente trattate e disperse in subirrigazione", tale dispersione per subirrigazione deve avvenire al di fuori del raggio di 200 m dai pozzi di approvvigionamento privato. In tali condizioni, l'intervento pare compatibile con il Piano di tutela delle Acque.

Si allega a tal proposito la risposta data a suo tempo dalla Regione Veneto ad un simile quesito riguardante l'argomento (nota prot. n. 642304 del 15/11/2007).

Infine, pur essendo possibile in base al Piano di tutela delle Acque (art. 39, comma 10) realizzare l'ecocentro nella zona prevista, in quanto trattasi di opera di pubblico interesse, si chiede se - come raccomandato dal Piano di Tutela delle Acque - sia stata valutata la possibilità di localizzarlo in un'eventuale area (anche parzialmente coperta da edificio) dismessa e già impermeabilizzata, all'interno dell'adiacente zona industriale. Ciò al fine di minimizzare il consumo di suolo agricolo.

-----  
**OGGETTO: Art. 15-16 PTA - Delimitazione aree salvaguardia acque sotterranee per consumo umano - Distanza tra impianti di gestione dei rifiuti e pozzi privati per attingimento idrico potabile -**

Richiedente: **Provincia di Verona**  
 Mezzo richiesta: lettera  
 Data: lettera prot. 70664 del 1/7/2011

Richiesta:

Si chiede se la distanza di 200 m vale solo per i pozzi degli acquedotti o se sia da estendersi anche ai pozzi privati di attingimento. Questo problema si pone soprattutto per quei territori in cui la rete acquedottistica è poco diffusa ed esistono quindi numerosi attingimenti idrici privati.

Ossia, si chiede se per i pozzi privati di attingimento di acqua potabile per uso umano si debba considerare una zona di rispetto di estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.

Mezzo risposta: lettera  
 Data risposta: lettera prot. 401663 del 29/8/2011

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra richiesta prot. 70664 del 1/7/2011, che chiedeva chiarimenti riguardo all'opportunità di prevedere la delimitazione di una zona di rispetto di 200 m, a salvaguardia dei punti di captazione delle acque potabili, anche per i pozzi privati oltre a quelli del pubblico acquedotto, si risponde quanto segue.

In base all'art. 94 del D.lgs. 152/2006, comma 1, su proposta delle Autorità d'Ambito, la Regione individua le aree di salvaguardia, al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

Il comma 2 del medesimo art. 94 stabilisce che “per gli approvvigionamenti idrici diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa ...”. Tra gli approvvigionamenti idrici “diversi da quelli di cui al comma 1” sono evidentemente da includersi gli approvvigionamenti da pozzo privato.

Si richiama inoltre il comma 6 del medesimo art. 94, secondo cui, in assenza dell’individuazione da parte delle Regioni della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. Il richiamo al comma 1 permette di dedurre che la disposizione del comma 6 si riferisce ai soli pozzi di approvvigionamento pubblico.

Il Piano di Tutela delle Acque, all’art. 15, comma 1, stabilisce che la Giunta Regionale emanerà direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia, sulla base dell’Accordo Stato-Regioni del 12/12/2002 “Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all’art.21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.”. Tale Accordo, all’art. 1 comma 2, fa riferimento al comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs 152/99, corrispondente al vigente comma 6 dell’art. 94 del D.Lgs 152/2006, dal che si deduce che le disposizioni dell’Accordo si riferiscono unicamente ai pozzi di approvvigionamento pubblico.

D’altro canto, nemmeno in altre sue parti, il Piano di Tutela delle Acque riferisce esplicitamente i vincoli di salvaguardia anche ai pozzi privati.

Per quanto riguarda la DGR 3043 del 20/10/2009, la frase riportata dalla Provincia di Verona (ossia il comma 8 dell’allegato A alla DGR) non fa alcun riferimento alla proprietà dei pozzi (pubblica o privata). Si ritiene quindi che questa disposizione vada intesa coerentemente con l’art. 94 del D.Lgs 152/2006, ossia riferita ai pozzi che rivestono carattere di pubblico interesse. Nemmeno il Piano di Tutela delle Acque (citato nel suddetto comma 8), come spiegato sopra, fa riferimento specifico all’estensione del vincolo dei 200 m ai pozzi privati.

Pertanto, si intende che le disposizioni sulla delimitazione delle aree di salvaguardia debbano essere riferite ai soli pozzi di approvvigionamento pubblico. Non è quindi necessario, per i pozzi privati, considerare *obbligatoriamente* una zona di rispetto di 200 metri di raggio dal punto di captazione.

E’ peraltro opportuno da parte delle Autorità competenti, far riferimento al principio di precauzione: è evidente che soprattutto nelle zone prive di acquedotto o dove non sono ancora possibili gli allacciamenti alla rete acquedottistica pubblica, ai sensi del comma 2 dell’art. 94 del D.Lgs 152/2006 deve essere posta particolare attenzione, in presenza di pozzi privati di attingimento di acqua potabile, nella realizzazione di infrastrutture - in particolare di impianti di gestione di rifiuti - e più in generale nella gestione del territorio, al fine di evitare pericoli di inquinamento delle acque.

-----  
**OGGETTO:** Art. 15, 16 PTA - Distanza tra ecocentri e pozzi privati attingimento potabile

Richiedente: Provincia di Verona

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. n. 87359 del 17/9/2007

lettera prot. n. 35651 del 2/5/2007

Richiesta:

Si chiede se l’attività di ecocentro possa essere autorizzata ad una distanza inferiore a 200 m dai pozzi di attingimento idrico privato.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 642304 del 15/11/2007

lettera prot. n. 306254 del 31/5/2007

Risposta Regione Veneto prot. n. 642304 del 15/11/2007:

In risposta alla nota n. 87359 del 17 settembre scorso, tesa a chiarire se l’attività di ecocentro possa essere autorizzata ad una distanza inferiore a 200 m dai pozzi di attingimento idrico privato, si ribadiscono i contenuti della lettera n. 306254 del 31 maggio scorso di questa Direzione e si precisa quanto segue:

Per le opere di attingimento idrico a servizio di pubblici acquedotti, è vigente il Piano regionale di risanamento delle acque che stabilisce in 200 metri di raggio dall'opera di presa l'estensione della zona di tutela; il Piano di tutela delle acque, attualmente all'approvazione del Consiglio regionale, prevede la possibilità di ridefinire le zone di protezione sulla base di elementi di carattere tecnico (non più il criterio geometrico dei 200 metri quindi, ma un'area individuata sulla base del potenziale rischio di inquinamento).

Per quanto riguarda in particolare gli ecocentri comunali, le linee guida per la loro realizzazione e gestione, di cui alla dgr n.769 dell'11.3.2005, stabiliscono che il vincolo delle aree di salvaguardia "di norma" va rispettato per tutte le captazioni di acqua destinata al consumo umano. Quest'ultima pertanto va letta come un'estensione della disciplina generale che, come detto, interessa solo le opere di presa per pubblici acquedotti. Tuttavia trattasi di regolamentazione speciale riferita a puntuali situazioni (presenza di un ecocentro) e va riconosciuta all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'ecocentro, la discrezionalità tecnica di valutare caso per caso detta realizzabilità, in relazione quindi al contesto ambientale e territoriale e alle caratteristiche del progetto, che dovrà evidentemente prevedere tutte le necessarie opere in grado di garantire da eventuali inquinamenti l'area in esame.

Risposta Regione Veneto prot. n. 306254 del 31/5/2007:

In risposta alla vostra nota n. 35651 pervenuta il 2 maggio scorso, si evidenzia quanto segue: la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano è contenuta nell'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale al primo comma stabilisce che su proposta della Autorità d'ambito le Regioni, al fine di tutelare le acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, individuano le aree di salvaguardia, all'interno delle quali sono vigenti alcuni divieti e sono disciplinate le attività che possono costituire pericolo di inquinamento delle risorse idriche; tra l'altro è sancito il divieto di gestione di rifiuti.

Ai sensi della citata norma, il legislatore nazionale sembra pertanto assoggettare alla disciplina delle aree di salvaguardia solo le opere di presa a servizio di pubblici acquedotti; rimangono quindi esclusi dal vincolo in questione i pozzi di attingimento autonomo.

Nella nostra Regione è vigente l'articolo 20 delle norme di attuazione del Piano di risanamento delle acque, per il quale la zona di rispetto deve comunque "avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione stesso".

Tuttavia si segnala che il vincolo delle aree di salvaguardia, ribadito dalla Giunta regionale con la DGR n. 769 del 11.03.2005 "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali. Adozione", (pag. 6 dell'allegato al provvedimento stesso) deve essere di norma rispettato per tutte le captazioni di acqua destinata al consumo umano.

E' evidente, in ogni caso, che soprattutto nelle zone prive di acquedotto o dove non sono ancora completati gli allacciamenti alle rete acquedottistica, deve essere posta particolare attenzione nella realizzazione di infrastrutture e più in generale nella gestione del territorio, al fine di evitare ogni pericolo di inquinamento delle acque.

-----

**OGGETTO:** Art. 39 ed art. 16 PTA – Acque meteoriche ed aree di rispetto pozzi  
**Richiedente:** Comune di Sandrigo (VI)  
**Mezzo richiesta:** lettera  
**Data:** lettera prot. n. 3037 del 11/03/2010

**Richiesta:**

Si chiede se all'interno delle aree di rispetto di pozzi acquedottistici:

1. sia possibile la realizzazione di un parcheggio, relativo ad un'area artigianale – industriale (senza deposito di materiali), in materiale drenante con dimensioni di circa 500 m<sup>2</sup>;
2. sia possibile lo smaltimento sul suolo delle sole acque provenienti dai pluviali.

I quesiti nascono dall'impossibilità di poter smaltire al di fuori dell'area di rispetto tutte le acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabilizzate del lotto; nelle vicinanze non vi sono rogge, mentre la rete fognaria è costituita solamente dalla condotta di acque nere.

Mezzo risposta: lettera  
Data risposta: lettera prot. n. 209116 del 15/4/2010

Risposta Regione Veneto:

In riferimento alla Vs. prot. 3037 dell'11/3/2010, si richiama il fatto che l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, al comma 1 lettera d), vieta la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade all'interno delle zone di rispetto per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. Ciò in ragione della delicatezza di tali aree in relazione al loro uso e alla necessità di scongiurare rischi di contaminazione.

Pertanto non risulta possibile, all'interno della zona di rispetto, la realizzazione di un parcheggio con le caratteristiche previste dalla richiesta. In alternativa, è possibile realizzare il parcheggio, ma lo smaltimento delle acque meteoriche insistenti su di esso deve avvenire al di fuori della zona di rispetto stessa, zona che fino a diversa individuazione ai sensi dell'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali. Non risulta possibile quindi l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche insistenti su tale parcheggio all'interno dell'area di rispetto.

Nell'area adibita a "parcheggio", all'interno della zona di rispetto, non potranno essere effettuate lavorazioni o operazioni di carico/scarico, che possano comportare contaminazioni da sostanze comunque pregiudizievoli per l'ambiente. Occorre inoltre evitare che ci siano infiltrazioni di acque contaminate da zone esterne verso la zona di rispetto.

E' possibile invece lo smaltimento sul suolo delle acque provenienti dai pluviali, purché sia escluso che tali acque siano suscettibili di contaminazioni.